RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

# Art. 75 231

## Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Versione in vigore dal 4 luglio 2001, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Responsabilità amministrativa degli enti |
| Estremi | Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
| Capo | III — Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative |
| Sezione | IX — Esecuzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/art-75-esecuzione-delle-sanzioni-pecuniarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it